

(N. 2243)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1952 (V. Stampato N. 766)

d'iniziativa del Deputato COLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 MARZO 1952

Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le rendite vitalizie in denaro costituite sino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimenti di immobili con atto tra vivi o a causa di morte sono rivalutate di sedici volte, a richiesta dei beneficiari, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Si fa luogo alla rivalutazione a condizione che gli immobili o le sostanze ereditarie, oggetto della rendita vitalizia, non siano stati venduti dal debitore della rendita stessa prima del 1° gennaio 1946.

Nel caso di vendita parziale di tali beni, la rivalutazione ha luogo in proporzione dei beni rimasti in proprietà del debitore della rendita.

Art. 3.

Gli aumenti di cui all'articolo 1 assorbono ogni altro aumento che sia stato eventualmente concordato fra le parti e sono dovuti a decorrere dalla prima scadenza successiva alla richiesta dei beneficiari.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.